

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- * **Regolamento (CE) n. 1404/95 del Consiglio, del 15 giugno 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti industriali, che modifica i regolamenti (CE) n. 2878/94 e (CE) n. 915/95 recanti apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti industriali e della pesca (3ª serie 1995)** 1
- Regolamento (CE) n. 1405/95 della Commissione, del 22 giugno 1995, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva 5
- * **Regolamento (CE) n. 1406/95 della Commissione, del 22 giugno 1995, che rettifica il regolamento (CE) n. 906/95 recante modalità relative all'aiuto all'ammasso privato dei formaggi Kefalotyri e Kasseri** 8
- Regolamento (CE) n. 1407/95 della Commissione, del 22 giugno 1995, che abroga il regolamento (CE) n. 1070/95 relativo alla gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento del Regno Unito 9
- Regolamento (CE) n. 1408/95 della Commissione, del 22 giugno 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 10
- Regolamento (CE) n. 1409/95 della Commissione, del 22 giugno 1995, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone 12
- Regolamento (CE) n. 1410/95 della Commissione, del 22 giugno 1995, che fissa la maggiorazione mensile applicabile al prezzo di intervento dei cereali in Svezia per il mese di giugno 1995 13
- Regolamento (CE) n. 1411/95 della Commissione, del 22 giugno 1995, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 14
- Regolamento (CE) n. 1412/95 della Commissione, del 22 giugno 1995, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato 16

Regolamento (CE) n. 1413/95 della Commissione, del 22 giugno 1995, che abroga il regolamento (CE) n. 1175/95 recante sospensione della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per taluni prodotti trasformati a base di cereali e di riso	20
Regolamento (CE) n. 1414/95 della Commissione, del 22 giugno 1995, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	21
Regolamento (CE) n. 1415/95 della Commissione, del 22 giugno 1995, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali	24
* Direttiva 95/17/CE della Commissione, del 19 giugno 1995, recante modalità d'applicazione della direttiva 76/768/CEE del Consiglio, riguardo alla non iscrizione di uno o più ingredienti nell'elenco, previsto per l'etichettatura dei prodotti cosmetici ⁽¹⁾	26

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

* Informazione concernente la data d'entrata in vigore della decisione del Consiglio SEE n. 1/95, del 10 marzo 1995, concernente l'entrata in vigore dell'accordo sullo Spazio economico europeo per il Principato del Liechtenstein e dell'accordo sullo Spazio economico europeo per quanto concerne il Principato del Liechtenstein	30
--	----

Rettifiche

* Rettifica del regolamento (CE) n. 1372/95 della Commissione, del 16 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle carni di pollame (GU n. L 133 del 17. 6. 1995)	31
--	----

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1404/95 DEL CONSIGLIO

del 15 giugno 1995

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti industriali, che modifica i regolamenti (CE) n. 2878/94 e (CE) n. 915/95 recanti apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti industriali e della pesca (3ª serie 1995)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che nella Comunità la produzione di taluni prodotti industriali rimarrà nell'anno 1995 insufficiente a coprire il fabbisogno delle industrie trasformatrici della Comunità; che, di conseguenza, l'approvvigionamento della Comunità per i prodotti in questione dipenderà, in misura non trascurabile, dalle importazioni da paesi terzi; che è opportuno provvedere senza indugio al fabbisogno di approvvigionamento più urgente della Comunità per i prodotti in questione e alle condizioni più favorevoli; che per il periodo che va fino al 31 dicembre 1995 occorre quindi aprire contingenti tariffari comunitari a dazio nullo nei limiti di volumi adeguati, che tengano conto della necessità di non mettere in causa l'equilibrio del mercato di tali prodotti, nonché dell'avvio oppure dello sviluppo della produzione comunitaria;

considerando che, con i regolamenti (CE) n. 2878/94⁽¹⁾ e (CE) n. 915/95⁽²⁾, il Consiglio ha aperto, per l'anno 1995, contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti industriali e della pesca, in particolare per il ferrocromo contenente in peso più del 6 % di carbonio (numero d'ordine 09.2711), per il merluzzo fresco, refrigerato o congelato (numero d'ordine 09.2753), per il merluzzo salato non essiccato (numero d'ordine 09.2765), per i gamberetti (numero d'ordine 09.2773), per il fegato di merluzzo (numero d'ordine 09.2758), per il surimi congelato (numero d'ordine 09.2779) e per i filetti di merluzzo granatiere (numero d'ordine 09.2780);

considerando che i dati economici attualmente disponibili permettono di concludere che per i prodotti suddetti, il fabbisogno di importazioni della Comunità dai paesi terzi potrà raggiungere quest'anno livelli superiori ai volumi fissati dai regolamenti suddetti; che, di conseguenza, occorre aumentare i volumi dei contingenti in questione;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti, nonché l'applicazione senza interruzione dell'aliquota di dazio prevista per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti;

considerando che spetta alla Comunità decidere dell'apertura, a titolo autonomo, di contingenti tariffari; che tuttavia nulla osta e che, al fine di garantire l'efficacia della gestione comune di detti contingenti, gli Stati membri siano autorizzati ad imputare sui volumi contingenti le quantità necessarie che corrispondono alle importazioni effettive; che questa modalità di gestione richiede tuttavia una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingenti e informarne gli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e fino alla data prevista nella tabella seguente, i dazi applicabili all'importazione dei prodotti designati qui di seguito sono sospesi al livello e nei limiti dei contingenti tariffari comuni indicati a lato di ciascuno di essi.

⁽¹⁾ GU n. L 304 del 29. 11. 1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 95 del 27. 4. 1995, pag. 1.

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Volume del contingente	Dazio contingentale (in %)	Data della scadenza
09.2892	ex 2932 29 90	*45	2' anilino-6,' dietilamino-3' metilspiro (isobenzofuran- 1(3H), 9' xanten] -3 un (N102 T)	25 t	0	31.12.1995
09.2893	ex 3815 90 00	*88	Preparazione catalitica costituita da diossido di titanio addizionato di triossido di tungsteno contenente almeno il 10 % in peso di triossido de tungsteno, con una superficie specifica da 80 a 100 m ² /g	300 t	0	31.12.1995
09.2894	ex 9608 91 00	*20	Punte di feltro o altre punte porose per pennarelli, senza canale interno	30 000 000 pezzi	0	31.12.1995
09.2895	ex 7011 20 00	*80	Schermi di vetro con una diagonale di 724 mm (± 2 mm) e misuranti 471 × 601 mm (± 2 mm) destinati alla fabbricazione di tubi catodici a colori (a)	700 000 pezzi	0	31.12.1995
09.2896	ex 8540 11 11	*92	Tubi catodici a colori dotati di una maschera a fessura (slot-mask) con cannoni a elettroni posti uno accanto all'altro (tecnica in-line) e con uno schermo dalla diagonale di 27 cm	13 000 pezzi	0	31.12.1995

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

2. Nel regolamento (CE) n. 2878/94, la tabella figurante all'articolo 1 è sostituita, per il numero d'ordine 09.2711, dalla tabella seguente :

• Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume del contingente	Dazio contingentale (in %)	Data della scadenza
09.2711	7202 41 91 7202 41 99	Ferrocromo contenente, in peso, più del 6 % di carbonio	700 000 t	0	21.12.1995 *

3. Il regolamento (CE) n. 915/95 è modificato come segue :

- a) all'articolo 1, paragrafo 1, invece di « 30 giugno 1995 » leggere « 31 dicembre 1995 » ;
- b) la tabella figurante in allegato è sostituita dalla tabella seguente :

• Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume contingentale (in t)	Dazio contingentale (%)
09.2753	ex 0302 50 ex 0302 69 35 ex 0303 60 ex 0303 79 41	Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) e pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> , (esclusi i fegati, le uova, i lattimi) freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione (a) (b)	50 000	6
09.2765	0305 62 00 0305 69 10	Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) e pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> , salati o in salamoia, ma non essiccati né affumicati	8 500	6
09.2773	ex 0306 13 10 ex 0306 23 10	Gamberetti della specie <i>Pandalus borealis</i> , non sgusciati, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione (a) (b)	6 500	5
09.2758	ex 0302 70 00	Fegati di merluzzi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) e di pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> , destinati alla trasformazione (a) (b)	500	0

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume contingente (in t)	Dazio contingente (%)
09.2779	ex 0304 90 05	Surimi, congelati, destinati alla trasformazione (a) (b)	3 500	6
09.2780	ex 0304 10 38 ex 0304 20 91 ex 0304 90 97	Filetti di merluzzi granatieri (<i>Macrouonus novaezelandiae</i>), freschi, refrigerati o congelati, o altra carne congelata di merluzzo granatiere destinati alla trasformazione (a) (b)	2 000	6
09.2884	ex 0303 29 00	Coregoni (<i>Coregonus spp.</i>) congelati, destinati alla trasformazione (a) (b)	750	5
09.2757	ex 0302 62 00 ex 0303 72 00	Eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>), freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione (a) (b)	200	6

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

(b) La sospensione si applica ai prodotti destinati a subire qualsiasi operazione, eccezione fatta per quelli destinati a subire esclusivamente uno o più delle operazioni seguenti :

- pulitura, eviscerazione, taglio della coda, taglio della testa,
- taglio, escluso il filettaggio o il taglio di blocchi congelati,
- selezionatura,
- etichettatura,
- condizionamento,
- refrigerazione,
- congelamento,
- surgelamento,
- decongelamento, separazione.

La sospensione non è ammessa per i prodotti destinati a subire trattamento o operazioni che hanno diritto al beneficio della sospensione, se tali trattamenti o operazioni sono effettuati al livello della vendita al minuto o della aziende di ristoro. La sospensione dei dazi doganali si applica soltanto ai pesci destinati al consumo umano.

Codici Taric

Numero d'ordine	Codice NC	Codice Taric
09.2753	ex 0302 50 10	*11
		*19
	ex 0302 50 90	*11
	ex 0302 50 90	*91
	ex 0302 69 35	*10
	ex 0303 60 11	*10
	ex 0303 60 19	*10
	ex 0303 60 90	*10
	ex 0303 79 41	*10
09.2758	ex 0302 70 00	*20
09.2773	ex 0306 13 10	*10
	ex 0306 23 10	*11
	ex 0306 23 10	*91
09.2779	ex 0304 90 05	*10
09.2780	ex 0304 20 91	*10
	ex 0304 10 38	*50
	ex 0304 90 97	*60
09.2884	ex 0303 29 00	*10
09.2757	ex 0302 62 00	*11
		*19
	ex 0303 72 00	*10

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione, la quale può adottare ogni misura amministrativa ritenuta utile per garantire una gestione efficace.

Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una domanda di immissione in libera pratica, comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dall'autorità doganale, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo sul volume contingente di un quantitativo corrispondente al proprio fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile del suddetto volume lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li versa non appena possibile nel volume contingente corrispondente.

Se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume contingente, l'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande. La Commissione informa gli Stati membri dei prelievi effettuati.

Articolo 4

Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti, finché lo consente il saldo dei volumi contingenti corrispondenti.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 15 giugno 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ph. VASSEUR

REGOLAMENTO (CE) N. 1405/95 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 1995

che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/92⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1901/92⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 413/86⁽⁷⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92⁽⁹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano⁽¹⁰⁾,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78⁽¹¹⁾, modificato dall'atto di adesione della Grecia, la Commis-

sione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva⁽¹²⁾, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione del mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che, per quanto concerne la Turchia e i paesi del Magreb, è necessario non pregiudicare l'importo addizionale da determinare in conformità degli accordi tra la Comunità e detti paesi terzi;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea⁽¹³⁾ alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti del 19 e 20 giugno 1995 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive dei codici NC 0709 90 39 e 0711 20 90, nonché dei prodotti dei codici NC 1522 00 31, 1522 00 39 e 2306 90 19 deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.

⁽³⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.

⁽⁵⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 2.

⁽⁶⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.

⁽⁷⁾ GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.

⁽⁹⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.

⁽¹¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.

⁽¹²⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

⁽¹³⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato; che tale importo viene fissato forfettariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 23 giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva ⁽¹⁾

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
1509 10 10	59,00 ⁽²⁾
1509 10 90	59,00 ⁽²⁾
1509 90 00	70,00 ⁽²⁾
1510 00 10	72,00 ⁽²⁾
1510 00 90	116,00 ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

⁽²⁾ Per le importazioni degli oli di tale codice interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito:

a) per il Libano: di 0,7245 ECU/100 kg.

b) per la Turchia: di 13,8645 ECU/100 kg ^(*) se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

c) per l'Algeria, Tunisia e il Marocco: di 15,3245 ECU/100 kg ^(*) se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

^(*) Questi importi potranno essere maggiorati di un importo addizionale da determinarsi tra la Comunità e i paesi terzi in questione.

⁽³⁾ Per le importazioni degli oli di tale codice:

a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 4,661 ECU/100 kg.

b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,731 ECU/100 kg.

⁽⁴⁾ Per le importazioni degli oli di tale codice:

a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 8,754 ECU/100 kg.

b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,004 ECU/100 kg.

ALLEGATO II

Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva ⁽¹⁾

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
0709 90 39	12,98
0711 20 90	12,98
1522 00 31	29,50
1522 00 39	47,20
2306 90 19	5,76

⁽¹⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

REGOLAMENTO (CE) N. 1406/95 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 1995

che rettifica il regolamento (CE) n. 906/95 recante modalità relative all'aiuto all'ammasso privato dei formaggi Kefalotyri e Kasseri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3 e l'articolo 28,

considerando che l'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 906/95 della Commissione⁽³⁾ stabilisce l'importo dell'aiuto per l'ammasso privato dei formaggi Kefalotyri e Kasseri; che per quanto riguarda la quota dell'aiuto connessa alle spese finanziarie, il testo del regolamento presentato per parere al comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari il 30 marzo 1995 conteneva l'importo di 1,14 ECU; che, nella fase di preparazione dei testi per la pubblicazione si è verificato un errore in tutte le versioni linguistiche, cosicché l'importo indicato nel testo del regolamento pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* è di 1,41 ECU; che è necessario rettificare tale errore; che, tenendo conto del fatto che il regolamento riguarda soltanto gli operatori greci e le informazioni loro trasmesse dall'amministrazione greca

contenevano l'importo corretto, per quanto riguarda le spese finanziarie, la presente rettifica può aver efficacia retroattiva; che inoltre è necessario rettificare anche il paragrafo 2 dell'articolo 4 nel testo greco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 906/95 è rettificato come segue:

- 1) al paragrafo 1, lettera c), l'importo di 1,41 ECU è sostituito da 1,14 ECU;
- 2) la rettifica riguarda soltanto il testo greco del paragrafo 2.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 15 maggio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU n. L 93 del 26. 4. 1995, pag. 11.

REGOLAMENTO (CE) N. 1407/95 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 1995

che abroga il regolamento (CE) n. 1070/95 relativo alla gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento del Regno Unito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che è opportuno, per ragioni economiche, abrogare la gara prevista dal regolamento (CE) n. 1070/95 della Commissione⁽⁵⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1070/95 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 108 del 13. 5. 1995, pag. 33.

REGOLAMENTO (CE) N. 1408/95 DELLA COMMISSIONE**del 22 giugno 1995****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante alle modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1363/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato ;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 giugno 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ecu/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 35	052	56,6
	060	80,2
	066	41,7
	068	32,4
	204	50,9
	212	117,9
	624	75,0
	999	65,0
	0707 00 25	052
053		166,9
060		39,2
066		53,8
068		60,4
204		49,1
624		207,3
999		89,7
0709 90 77	052	55,4
	204	77,5
	624	196,3
	999	109,7
0805 30 30	388	66,0
	528	56,6
	600	54,7
	624	78,0
	999	63,8
0809 10 30	052	133,4
	064	133,6
	999	133,5
0809 20 41, 0809 20 49	052	186,9
	064	140,6
	068	122,4
	400	208,0
	624	282,4
	676	166,2
	999	184,4
	0809 30 31, 0809 30 39	220
624		106,8
999		114,3
0809 40 20	624	262,7
	999	262,7

(*) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 3079/94 della Commissione (GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 17). Il codice « 999 » rappresenta le « altre origini ».

REGOLAMENTO (CE) N. 1409/95 DELLA COMMISSIONE
del 22 giugno 1995
che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14 ad esso allegato, e dal regolamento (CEE) n. 4006/87 della Commissione ⁽¹⁾,
visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1554/93 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,
considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2169/81 è stato fissato dal regolamento (CE) n. 1234/95 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1344/95 ⁽⁵⁾;
considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CE) n. 1234/95 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a

modificare l'importo dell'aiuto ora vigente come indicato all'articolo 1 del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. L'importo dell'integrazione per il cotone non sgronato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è fissato a :

- 45,049 ECU/100 kg per la campagna 1994/95,
- 53,726 ECU/100 kg per la campagna 1995/96.

2. Tuttavia, l'importo dell'integrazione per la campagna 1995/96 sarà confermato o sostituito, con efficacia a decorrere dal 23 giugno 1995, per tener conto del prezzo di obiettivo del cotone applicabile durante la stessa campagna, delle conseguenze del sistema degli stabilizzatori, nonché degli eventuali adattamenti del regime.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 121 dell'1. 6. 1995, pag. 21.

⁽⁵⁾ GU n. L 129 del 14. 6. 1995, pag. 18.

REGOLAMENTO (CE) N. 1410/95 DELLA COMMISSIONE
del 22 giugno 1995
che fissa la maggiorazione mensile applicabile al prezzo di intervento dei cereali
in Svezia per il mese di giugno 1995

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 149,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,
considerando che il regolamento (CEE) n. 1766/92 ha prorogato il periodo dei conferimenti all'intervento per la Svezia fino alla fine di giugno; che, nel corso del mese di giugno 1995, il prezzo degli acquisti all'intervento deve essere almeno pari a quello praticato nel mese di maggio; che, per raggiungere tale obiettivo, è opportuno applicare al prezzo d'intervento in Svezia, nel corso del mese di giugno 1995, la maggiorazione mensile fissata per il mese di maggio dal regolamento (CE) n. 1867/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che fissa, per la campagna di commer-

cializzazione 1994/1995, le maggiorazioni mensili dei prezzi dei cereali⁽³⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga al regolamento (CE) n. 1867/94, al prezzo di intervento applicabile in Svezia nel corso del mese di giugno 1995 si applica la maggiorazione mensile in vigore per i cereali nel corso del mese di maggio 1995.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 1411/95 DELLA COMMISSIONE**del 22 giugno 1995****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5 e l'articolo 11, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽³⁾,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 502/95 della Commissione⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il

calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 21 giugno 1995 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 502/95 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 50 del 7. 3. 1995, pag. 15.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 giugno 1995, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi (*)
0709 90 60	105,47 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	105,47 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 00	47,20 ⁽¹⁾ ⁽⁷⁾ ⁽¹¹⁾
1001 90 91	89,73
1001 90 99	89,73 ⁽⁹⁾ ⁽¹¹⁾
1002 00 00	122,71 ⁽⁶⁾
1003 00 10	107,31
1003 00 90	107,31 ⁽⁹⁾
1004 00 00	102,98
1005 10 90	105,47 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	105,47 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	111,24 ⁽⁴⁾
1008 10 00	58,25 ⁽⁹⁾
1008 20 00	62,70 ⁽⁴⁾ ⁽⁹⁾
1008 30 00	0 ⁽⁷⁾
1008 90 10	(7)
1008 90 90	0
1101 00 11	168,97 ⁽⁹⁾
1101 00 15	168,97 ⁽⁹⁾
1101 00 90	168,97 ⁽⁹⁾
1102 10 00	217,38
1103 11 10	114,18
1103 11 90	196,56
1107 10 11	172,86
1107 10 19	132,48
1107 10 91	204,15 ⁽¹⁰⁾
1107 10 99	155,86 ⁽⁹⁾
1107 20 00	179,47 ⁽¹⁰⁾

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,7245 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 2,186 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,7245 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).

(7) All'importazione del prodotto del codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(9) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi conclusi tra la Polonia e l'Ungheria, e la Comunità e nell'ambito degli accordi intermedi tra la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria e la Romania, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nei regolamenti (CE) n. 121/94 modificato o (CE) n. 335/94 modificato, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato dei suddetti regolamenti.

(10) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio questo prelievo è diminuito di 6,569 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

(11) Il prelievo per i prodotti di questi codici, importati nell'ambito del regolamento (CE) n. 774/94, è limitato alle condizioni previste da detto regolamento.

REGOLAMENTO (CE) N. 1412/95 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 1995

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽²⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, primo periodo,

considerando che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1149/95⁽⁴⁾, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1418/76;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CE) n. 1222/94, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese;

considerando che, a seguito dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio⁽⁵⁾, si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione;considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95⁽⁷⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 e nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1418/86, sono fissati come indicato in allegato.

2. Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste del regolamento (CEE) n. 990/93.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 giugno 1995.

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

(2) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(3) GU n. L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.

(4) GU n. L 116 del 23. 5. 1995, pag. 1.

(5) GU n. L 275 del 29. 9. 1987, pag. 36.

(6) GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

(7) GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1995.

Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Membro della Commissione

Codice NC	Designazione dei prodotti ⁽¹⁾	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base (indicato in maiuscole) ⁽²⁾
1004 00 00	Avena : – utilizzata allo stato naturale – utilizzata sotto forma di : – – pellets del codice NC 1103 e grani perlati del codice NC 1104 – – grani schiacciati, in fiocchi o mondati del codice NC 1104 – – germi del codice NC 1104 – – amido del codice NC 1108 19 90 – – glutine del codice NC 2303 10 90 – – altre	5,650 3,390 5,085 2,623 7,493 — 5,860
1005 90 00	Granturco : – utilizzato allo stato naturale – utilizzato sotto forma di : – – farine dei codici NC 1102 20 10 e 1102 20 90 – – semole e semolini del codice NC 1103 e grani schiacciati o in fiocchi del codice NC 1104 – – pellets del codice 1103 – – grani mondati o perlati del codice NC 1104 – – germi del codice NC 1104 – – amido del codice NC 1108 12 00 – – glutine del codice NC 2303 10 11 – – glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 ⁽³⁾ – – altre ⁽³⁾	7,493 6,245 6,994 4,498 6,744 2,623 7,493 2,997 3,914 7,493
1006 20	Riso semigreggio a grani tondi Riso semigreggio a grani medi Riso semigreggio a grani lunghi	24,723 22,011 22,011
ex 1006 30	Riso lavorato a grani tondi Riso lavorato a grani medi Riso lavorato a grani lunghi	31,900 31,900 31,900
1006 40 00	Rotture di riso : – utilizzato allo stato naturale – utilizzato sotto forma de : – – farine del codice NC 1102 30, semole e semolini o pellets dei codice NC 1103 – – fiocchi del codice NC 1104 19 91 – – amido del codice NC 1108 19 10 – – altre	7,200 7,200 4,320 7,200 —
1007 00 90	Sorgo	5,455
1101 00	Farina di frumento (grano) e di frumento segalato : – all'exportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – in tutti gli altri casi	3,148 4,844
1102 10 00	Farina di segala	10,537
1103 11 10	Semole e semolini di frumento (grano) duro : – all'exportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e NC 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – in tutti gli altri casi	1,049 1,613
1103 11 90	Semole e semolini di frumento (grano) tenero e di spelta : – all'exportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – in tutti gli altri casi	3,148 4,844

⁽¹⁾ Le quantità dei prodotti trasformati utilizzate debbono essere moltiplicate, se del caso, per i coefficienti figuranti all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1620/93 della Commissione (GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 29), modificato.

⁽²⁾ Le restituzioni all'exportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

⁽³⁾ Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'exportazione.

REGOLAMENTO (CE) N. 1413/95 DELLA COMMISSIONE**del 22 giugno 1995****che abroga il regolamento (CE) n. 1175/95 recante sospensione della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per taluni prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 13, paragrafo 7, primo comma,

considerando che l'articolo 13, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede la possibilità di sospendere l'applicazione delle norme concernenti la fissazione anticipata della restituzione se la situazione del mercato consente di constatare l'esistenza di difficoltà imputabili all'applicazione di tali disposizioni o il rischio dell'insorgere di tali difficoltà;

considerando che il regolamento (CE) n. 1175/95 della Commissione⁽²⁾, ha sospeso la fissazione anticipata della

restituzione all'esportazione per taluni prodotti trasformati a base di cereali e di riso; che nelle attuali circostanze non è più necessario mantenere la sospensione della prefissazione; che è pertanto opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1175/95;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1175/95 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 118 del 25. 5. 1995, pag. 18.

REGOLAMENTO (CE) N. 1414/95 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 1995

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽²⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma,

considerando che ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione ;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio⁽³⁾, che definisce nel settore del riso, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1620/93 del Consiglio⁽⁴⁾ modificato dal regolamento (CE) n. 438/95⁽⁵⁾, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti ;

considerando che è opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato ;

considerando che per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione ; che, per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione ;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione ;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁷⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri ; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1053/95⁽⁹⁾ ;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽¹⁰⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95⁽¹¹⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) ; che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento ; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni ;

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

(2) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.

(4) GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 29.

(5) GU n. L 45 dell'1. 3. 1995, pag. 32.

(6) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(7) GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

(8) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

(9) GU n. L 107 del 12. 5. 1995, pag. 4.

(10) GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

(11) GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

considerando che alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione; che è pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione;

considerando che, in base alle varie disposizioni precitate, le restituzioni vanno fissate conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76, soggetti al regolamento (CEE) n. 1620/93 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 giugno 1995, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)		(ECU/t)	
Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni (1)	Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni (1)
1102 20 10 200 (2)	104,90	1104 23 10 100	112,40
1102 20 10 400 (2)	89,92	1104 23 10 300	86,17
1102 20 90 200 (2)	89,92	1104 29 11 000	40,17
1102 90 10 100	81,83	1104 29 51 000	39,38
1102 90 10 900	55,64	1104 29 55 000	39,38
1102 90 30 100	101,70	1104 30 10 000	9,85
1103 12 00 100	101,70	1104 30 90 000	18,73
1103 13 10 100 (2)	134,87	1107 10 11 000	70,10
1103 13 10 300 (2)	104,90	1107 10 91 000	97,10
1103 13 10 500 (2)	89,92	1108 11 00 200	78,76
1103 13 90 100 (2)	89,92	1108 11 00 300	78,76
1103 19 10 000	76,87	1108 12 00 200	119,89
1103 19 30 100	84,55	1108 12 00 300	119,89
1103 21 00 000	40,17	1108 13 00 200	119,89
1103 29 20 000	55,64	1108 13 00 300	119,89
1104 11 90 100	81,83	1108 19 10 200	109,44
1104 12 90 100	113,00	1108 19 10 300	109,44
1104 12 90 300	90,40	1109 00 00 100	0,00
1104 19 10 000	40,17	1702 30 51 000 (3)	82,30
1104 19 50 110	119,89	1702 30 59 000 (3)	63,01
1104 19 50 130	97,41	1702 30 91 000	82,30
1104 21 10 100	81,83	1702 30 99 000	63,01
1104 21 30 100	81,83	1702 40 90 000	63,01
1104 21 50 100	109,10	1702 90 50 100	82,30
1104 21 50 300	87,28	1702 90 50 900	63,01
1104 22 10 100	96,05	1702 90 75 000	86,24
1104 22 30 100	90,40	1702 90 79 000	59,86
1104 22 99 100	0,00	2106 90 55 000	63,01

(1) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93 modificato.

(2) Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

(3) Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 (GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1415/95 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 1995

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4, terzo comma,

considerando che, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1913/69 della Commissione, del 29 settembre 1969, relativo alla concessione ed alla fissazione in anticipo della restituzione all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1707/94⁽³⁾, ha previsto che il calcolo della restituzione all'esportazione deve tener conto segnatamente delle medie delle restituzioni concesse e dei prelievi calcolati per i cereali di base più comunemente utilizzati, modificate in funzione del prezzo di entrata applicato nel mese corrente;

considerando che tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli; che, per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di « prodotti cerealicoli », ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli « altri cereali » che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati; che la restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali;

considerando che l'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni;

considerando tuttavia che per la fissazione della restituzione è opportuno basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi delle materie prime generalmente utilizzate negli alimenti composti in questione; che in tal

modo si può tener conto con maggior precisione della realtà economica delle esportazioni dei suddetti prodotti;

considerando che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1619/93 della Commissione⁽⁴⁾, la restituzione può essere differenziata in funzione della destinazione;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁶⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo del regolamento (CE) n. 1053/95⁽⁸⁾;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95⁽¹⁰⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che, in base alle varie disposizioni precitate, le restituzioni vanno fissate conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali contemplati dal regolamento (CEE) n. 1766/92 e soggetti al regolamento (CEE) n. 1619/93 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 giugno 1995.

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 246 del 30. 9. 1969, pag. 11.⁽³⁾ GU n. L 180 del 14. 7. 1994, pag. 19.⁽⁴⁾ GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 24.⁽⁵⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.⁽⁸⁾ GU n. L 107 del 12. 5. 1995, pag. 4.⁽⁹⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.⁽¹⁰⁾ GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1995.

Per la Commissione
 Franz FISCHLER
 Membro della Commissione

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 22 giugno 1995, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali

Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione⁽¹⁾:

2309 10 11 000, 2309 10 13 000, 2309 10 31 000,
 2309 10 33 000, 2309 10 51 000, 2309 10 53 000,
 2309 90 31 000, 2309 90 33 000, 2309 90 41 000,
 2309 90 43 000, 2309 90 51 000, 2309 90 53 000.

<i>(ECU/t)</i>	
Prodotti cerealicoli ⁽²⁾	Ammontare delle restituzioni ⁽²⁾
Granturco e prodotti derivati dal granturco : codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10	74,93
Prodotti cerealicoli ⁽²⁾ , escluso il granturco e i prodotti da esso derivati	46,97

⁽¹⁾ I codici prodotto sono definiti nel settore 5 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

⁽²⁾ Ai fini della restituzione vengono considerati solamente amidi o fecole provenienti da prodotti cerealicoli.

Con l'espressione « prodotti cerealicoli » si intendono i prodotti che rientrano nelle sottovoci 0709 90 60 e 0712 90 19, capitolo 10, nelle voci 1101, 1102, 1103 e 1104 (esclusa la sottovoce 1104 30) e i cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata. I cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata sono considerati equivalenti al peso di tali prodotti finali.

Non è pagata alcuna restituzione per i cereali per i quali non è possibile individuare, mediante analisi, l'origine degli amidi o delle fecole.

⁽³⁾ Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93 modificato.

DIRETTIVA 95/17/CE DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 1995

recante modalità d'applicazione della direttiva 76/768/CEE del Consiglio, riguardo alla non iscrizione di uno o più ingredienti nell'elenco, previsto per l'etichettatura dei prodotti cosmetici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 94/32/CE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera g),

considerando che è opportuno precisare le condizioni e i criteri in base ai quali un fabbricante può richiedere, per motivi di riservatezza commerciale, la non iscrizione di uno o più ingredienti sull'elenco degli ingredienti che deve figurare almeno sull'imballaggio dei prodotti cosmetici o, in caso di impossibilità pratica, su un foglio di istruzioni, un'etichetta, una fascetta o un cartellino allegati;

considerando che il riconoscimento della riservatezza deve tuttavia lasciare impregiudicati gli altri obblighi e le responsabilità che derivano dalla direttiva 76/768/CEE, in particolare dalle norme relative alla sicurezza del prodotto cosmetico, dagli allegati, e dalle norme relative alle informazioni necessarie per adeguate cure mediche e ai documenti cui le autorità nazionali di controllo debbono avere accesso;

considerando che il riconoscimento della riservatezza non deve recare pregiudizio alla sicurezza dei consumatori;

considerando che la richiesta di riservatezza deve essere presentata nello Stato membro del luogo di fabbricazione o di prima immissione sul mercato comunitario, a disposizione del quale sono inoltre presentate, a fini di controllo, le informazioni di cui all'articolo 7 bis della direttiva 76/768/CEE, come modificata dalla direttiva 93/35/CEE⁽³⁾;

considerando che, per essere adeguatamente valutata e controllata, la domanda deve comprendere tutti gli elementi necessari all'identificazione dei richiedenti, all'identificazione e alla valutazione della sicurezza per la salute umana dell'ingrediente utilizzato nel prodotto cosmetico, all'uso previsto degli ingredienti considerati; essa deve inoltre indicare i motivi che possono giustificare la riservatezza e la denominazione commerciale dei prodotti che contengono l'ingrediente;

considerando che, per motivi economici e di rispetto dei diritti della difesa, è opportuno che l'autorità competente informi il richiedente, entro un termine non superiore ai quattro mesi, salvo motivi eccezionali, del seguito dato alla sua richiesta e che qualunque rifiuto del riconoscimento della riservatezza deve essere debitamente motivato, con una chiara indicazione dei mezzi di ricorso e dei relativi termini;

considerando che, per motivi di controllo e di trasparenza, è opportuno che l'autorità competente attribuisca un numero di registrazione a tutti gli ingredienti per i quali le domande sono accolte e che tale numero sostituisca l'ingrediente nell'elenco di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g) della direttiva 76/768/CEE;

considerando che qualunque modificazione delle informazioni contenute nella domanda iniziale deve essere comunicata dal richiedente all'autorità competente, la quale può revocare l'autorizzazione, tenuto conto di tali modificazioni o qualora nuovi elementi lo impongano per motivi imperativi di sanità pubblica;

considerando che la durata di validità del beneficio della riservatezza non deve superare i cinque anni, con riserva di una proroga eccezionale non superiore a tre anni;

considerando che, per motivi di controllo della sicurezza dei prodotti e ai fini di una corretta applicazione della direttiva, è opportuno, da un lato, che la Commissione e gli altri Stati membri siano sufficientemente informati in merito alle decisioni adottate dall'autorità competente e, d'altro lato, che tali decisioni siano riconosciute sull'insieme del territorio comunitario salvo in casi eccezionali di contestazione;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive miranti all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva si applica fatti salvi gli altri obblighi derivanti dalla direttiva 76/768/CEE, e responsabilità che ne derivano, in particolare dagli articoli 2, 4, 5, 7, paragrafo 3, e 7 bis.

⁽¹⁾ GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 169.⁽²⁾ GU n. L 181 del 15. 7. 1994, pag. 31.⁽³⁾ GU n. L 151 del 23. 6. 1993, pag. 32.

Articolo 2

Il fabbricante o il suo mandatario o il soggetto per conto del quale è fabbricato un prodotto cosmetico, o il responsabile dell'immissione sul mercato comunitario di un prodotto cosmetico importato che, per motivi di riservatezza commerciale, intende ottenere la non iscrizione di uno o più ingredienti di un prodotto cosmetico nell'elenco di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g) della direttiva 76/768/CEE, presenta a tal fine una domanda presso l'autorità competente, di cui all'articolo 10 della presente direttiva, presso lo Stato membro del luogo di fabbricazione o di prima immissione del prodotto sul mercato comunitario.

Articolo 3

La domanda di cui all'articolo 2 contiene i seguenti elementi:

- a) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede legale del richiedente;
- b) una precisa identificazione degli ingredienti per i quali è richiesta la riservatezza, vale a dire:
 - i numeri CAS, EINECS e Colour index, la denominazione chimica, la denominazione IUPAC, la denominazione INCI⁽¹⁾, la denominazione della farmacopea europea, la denominazione comune internazionale dell'OMS e la denominazione della nomenclatura comune di cui all'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 76/768/CEE, se esistono;
 - la denominazione ELINCS e il numero ufficiale che è stato attribuito all'ingrediente in caso di notificazione sulla base della direttiva 67/548/CEE del Consiglio⁽²⁾, nonché l'indicazione del riconoscimento o del rifiuto di riconoscimento della riservatezza sulla base dell'articolo 19 della stessa direttiva;
 - nel caso in cui nomi e numeri di cui al primo e al secondo trattino non esistano, ad esempio quando si tratta di ingredienti di origine naturale, il nome della sostanza costitutiva di base, il nome della parte di pianta o di animale utilizzata, il nome dei componenti l'ingrediente, quali i solventi;
- c) la valutazione della sicurezza per la salute umana dell'ingrediente utilizzato nel prodotto finito, tenendo conto del profilo tossicologico, della struttura chimica e del livello di esposizione dell'ingrediente, secondo le condizioni di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 1, lettere d) ed e) e paragrafo 2 della direttiva 76/768/CEE;
- d) il prevedibile uso dell'ingrediente ed in particolare le varie categorie di prodotti in cui sarà utilizzato;

- e) una documentazione dettagliata dei motivi per i quali è richiesta a titolo eccezionale la riservatezza come, ad esempio:
 - il fatto che l'identità dell'ingrediente o la sua funzione nel prodotto cosmetico da immettere in commercio non sia descritta nella letteratura o sia sconosciuta alle regole dell'arte,
 - il fatto che l'informazione non sia ancora di dominio pubblico, pur essendo già stata depositata una richiesta di brevetto per l'ingrediente o per la sua utilizzazione,
 - il fatto che se l'informazione fosse nota l'ingrediente o il procedimento sarebbero facilmente riproducibili, con pregiudizio del richiedente;
- f) se è noto, il nome di ciascun prodotto che conterrà l'ingrediente e, se si prevede di utilizzare varie denominazioni sul mercato comunitario, indicazioni precise su ciascuna di esse.

Se il nome di un prodotto non è ancora noto, la comunicazione potrà essere effettuata successivamente, ma comunque almeno quindici giorni prima dell'immissione sul mercato.

Se l'ingrediente è utilizzato in una pluralità di prodotti, è sufficiente una sola domanda, purché tali prodotti siano chiaramente indicati all'autorità competente;

- g) una dichiarazione che precisi se una domanda è stata presentata all'autorità competente di un altro Stato membro per l'ingrediente per il quale è stata richiesta la riservatezza, nonché informazioni in merito al seguito dato a tale domanda.

Articolo 4

1. Dopo avere ricevuto una domanda di riservatezza conforme al disposto dell'articolo 3, l'autorità competente la esamina entro un termine non superiore a quattro mesi e informa per iscritto il richiedente sul suo esito. In caso di accoglimento, l'autorità competente comunica inoltre al richiedente il numero di registrazione attribuito all'ingrediente secondo le modalità di cui all'allegato. Tuttavia, per motivi eccezionali, l'autorità competente può informare per iscritto il richiedente circa la necessità di un periodo di tempo supplementare, in ogni caso non superiore a due mesi, per esaminare la domanda.

2. Il rifiuto del riconoscimento della riservatezza deve essere motivato e vengono chiaramente indicati al richiedente i mezzi di ricorso ed i relativi termini di presentazione.

Articolo 5

Il numero di registrazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, sostituisce l'ingrediente di cui trattasi nell'elenco di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g) della direttiva 76/768/CEE.

⁽¹⁾ Ex denominazione CTFA.

⁽²⁾ GU n. L 196 del 16. 8. 1967, pag. 1.

Articolo 6

1. Qualsiasi modificazione delle informazioni fornite secondo l'articolo 3 viene comunicato quanto prima all'autorità competente che ha concesso il riconoscimento della riservatezza. Il cambiamento della denominazione dei prodotti cosmetici in cui è contenuto l'ingrediente viene comunicato all'autorità competente almeno quindi giorni prima dell'immissione sul mercato dei prodotti sotto tale nuova denominazione.

2. Tenuto conto delle modificazioni di cui al paragrafo 1 o nel caso in cui nuovi elementi lo impongano, in particolare per motivi imperativi di sanità pubblica, l'autorità competente può revocare il riconoscimento della riservatezza. In tal caso informa il richiedente della sua nuova decisione entro i termini e secondo le modalità di cui all'articolo 4.

Articolo 7

La decisione di riconoscimento della riservatezza ha una durata di validità di cinque anni.

Il destinatario della decisione, qualora ritenga che sussistano motivi eccezionali che giustificano una proroga di tale durata, può presentare una domanda motivata presso l'autorità competente che ha inizialmente concesso il riconoscimento della riservatezza.

L'autorità competente si pronuncia sulla nuova domanda entro i termini e secondo le modalità di cui all'articolo 4.

La proroga non può superare i tre anni.

Articolo 8

1. Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri in merito alle loro decisioni di riconoscimento di proroga della riservatezza indicando il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del richiedente, i nomi dei prodotti cosmetici che contengono l'ingrediente per il quale la riservatezza è stata concessa, nonché il numero di registrazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

La Commissione e gli altri Stati membri possono ottenere su richiesta una copia del fascicolo contenente la domanda di riservatezza nonché la decisione dell'autorità competente. In particolare in tale contesto, le competenti autorità degli Stati membri e la Commissione si adoperano per mantenere un'adeguata cooperazione reciproca.

2. Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri in merito alle loro decisioni motivate di rifiuto o di revoca del riconoscimento della riservatezza, o di rifiuto della proroga.

3. Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie affinché i dati riservati di loro conoscenza non siano indebitamente divulgati.

Articolo 9

Gli Stati membri riconoscono le decisioni adottate da un'autorità competente in materia di riconoscimento o di proroga della riservatezza.

Tuttavia, se dopo aver preso conoscenza dell'informazione o della copia del fascicolo secondo le modalità di cui all'articolo 8, paragrafo 1, uno Stato membro contesta una decisione adottata dall'autorità competente in un altro Stato membro, può chiedere alla Commissione di adottare una decisione in base alla procedura di cui all'articolo 10 della direttiva 76/768/CEE.

Articolo 10

Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui alla presente direttiva e ne informano la Commissione, che provvede alla pubblicazione dell'elenco relativo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Uno Stato membro può parimenti designare l'autorità competente di un altro Stato membro che in casi eccezionali accetta, a fini di esame, le domande di cui all'articolo 2.

Articolo 11

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 novembre 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento, all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 12

La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1995.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

*ALLEGATO***MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI REGISTRAZIONE DI CUI
ALL'ARTICOLO 4**

1. Il numero di registrazione di cui all'articolo 4 comprende 7 cifre : le prime due corrispondono all'anno di riconoscimento della riservatezza, le due seguenti al codice attribuito a ciascuno Stato membro, in conformità con il seguente punto 2, le tre ultime sono attribuite dall'autorità competente.

2. Sono attribuiti a ciascuno Stato membro i seguenti codici :

- 01 Francia
 - 02 Belgio
 - 03 Paesi Bassi
 - 04 Germania
 - 05 Italia
 - 06 Regno Unito
 - 07 Irlanda
 - 08 Danimarca
 - 09 Lussemburgo
 - 10 Grecia
 - 11 Spagna
 - 12 Portogallo
 - 13 Finlandia
 - 14 Austria
 - 15 Svezia.
-

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

Informazione concernente la data d'entrata in vigore della decisione del Consiglio SEE n. 1/95, del 10 marzo 1995, concernente l'entrata in vigore dell'accordo sullo Spazio economico europeo per il Principato del Liechtenstein e dell'accordo sullo Spazio economico europeo per quanto concerne il Principato del Liechtenstein

Poiché il 25 aprile 1995 il Liechtenstein ha depositato gli strumenti di ratifica dell'accordo sullo Spazio economico europeo⁽¹⁾ e del protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo⁽²⁾, e poiché il 1° maggio 1995 è entrato in vigore l'accordo del 2 novembre 1994 tra il Liechtenstein e la Svizzera recante modifica del trattato del 29 marzo 1923 concernente l'unione del Principato del Liechtenstein al territorio doganale svizzero, il 1° maggio 1995 è entrata in vigore, conformemente al suo articolo 7, paragrafo 1, la decisione del Consiglio SEE n. 1/95, del 10 marzo 1995, concernente l'entrata in vigore dell'accordo sullo Spazio economico europeo per il Principato del Liechtenstein⁽³⁾. A norma dell'articolo 6 della citata decisione n. 1/95 del Consiglio SEE, l'accordo sullo Spazio economico europeo, adeguato da detta decisione, è anch'esso entrato in vigore per il Liechtenstein il 1° maggio 1995.

⁽¹⁾ GU n. L 1 del 3. 1. 1994, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. L 1 del 3. 1. 1994, pag. 572.

⁽³⁾ GU n. L 86 del 20. 4. 1995, pag. 58.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 1372/95 della Commissione, del 16 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle carni di pollame

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 133 del 17 giugno 1995)

Pagina 30, articolo 9, paragrafo 4:

anziché: «... lunedì ...»,

leggi: «... mercoledì ...».
